



COMUNE DI SILEA
(Provincia di Treviso)

**Regolamento per l'uso del Parco
e delle aree verdi comunali**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 30.09.2011

Art. 4 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Le seguenti attività sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune:

- esercitare forme di commercio o di vendita;
- esporre avvisi, manifesti pubblicitari o qualsiasi altra stampa;
- suonare strumenti musicali;
- effettuare manifestazioni di qualsiasi tipo, quali assemblee, esposizioni parate, spettacoli, attività ludico sportive, ecc.;

Per ogni manifestazione per la quale venga richiesto l'utilizzo degli spazi oggetto del presente Regolamento, il Responsabile dell'Area competente potrà, dopo aver valutato la possibilità di autorizzarle, disporre una cauzione a garanzia dell'integrità delle aree, e un eventuale rimborso economico per i costi di manutenzione e di sorveglianza.

Le manifestazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere compatibili con il Parco o le aree verdi e con il periodo scelto;
- b) essere limitate nel rumore e nello spazio occupato;
- c) non creare nessun tipo di inquinamento;
- d) rispettare i divieti di cui all'Art. 3 del presente Regolamento.

E' possibile l'installazione di eventuali strutture sulle superfici erbose subordinatamente ad una valutazione del loro impatto che escluda possibili danni.

In sede di autorizzazione il Responsabile dell'Area competente potrà impartire specifiche prescrizioni circa le modalità di installazione delle strutture e altre precauzioni da osservare per garantire il rispetto dello spazio utilizzato.

Nella richiesta di utilizzo delle aree verrà data priorità come segue: alle manifestazioni organizzate dal Comune, all'attività didattica delle scuole, alle associazioni senza fini di lucro.

Ogni manifestazione dovrà mantenere il livello di emissioni sonore nel rispetto della normativa vigente, o comunque a un livello tale da non arrecare eccessivo disturbo alle abitazioni adiacenti.

Art. 5 – GIOCHI RISERVATI AI BAMBINI

L'utilizzo dei giochi presenti nel Parco comunale e nelle altre aree verdi è consentito esclusivamente ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

I giochi possono essere utilizzati dai bambini dietro supervisione di un adulto.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile per eventuali incidenti che possano verificarsi per il non appropriato utilizzo dei giochi e delle attrezzature.

Art. 6 - UTILIZZO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO PRESSO IL PARCO COMUNALE

L'utilizzo della pista di pattinaggio è gratuito ed è consentito negli stessi orari di apertura del Parco Comunale.

La pista serve per attività di rotellismo.

Chiunque usufruisca dell'impianto è tenuto a rispettare le seguenti regole:

- è vietato: pattinare in modo eccessivamente veloce e disordinato;
- fumare in pista, gettare qualsiasi oggetto o rifiuto;
- introdurre cani o altri animali;
- entrare in pista con mezzi meccanici e motorizzati quali moto, motorini, macchine, biciclette;
- utilizzare la pista in modo improprio;
- posizionare rampe per effettuare salti.

Gli utilizzatori che abbiano tenuto un comportamento scorretto saranno allontanati dalla pista.

Ogni frequentatore risponde pienamente dei danni alla pista e/o ad altri fruitori della medesima che lui stesso ha provocato per uso inadeguato.

Il Comune (o il Gestore) declina qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni derivanti dall'esercizio del pattinaggio.

Art. 7 - SEGNALETICA

In ognuna delle aree verdi sottoposte ai presenti criteri, saranno collocate tabelle riassuntive che consentano al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell'utilizzo degli spazi.

Copia del presente regolamento verrà affissa nelle vie di accesso delle aree da questo regolamentate.

Art. 8 - VIGILANZA

Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Municipale, alle forze dell'ordine, al gestore del Parco convenzionato, nonché al personale di custodia appositamente incaricato.

Art. 9 - SANZIONI -

Salvo diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applica, ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Competente alla variazione dell'importo delle sanzioni è la Giunta Comunale.

Le sanzioni dovranno essere pagate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione o dalla notificazione.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.

ELENCO AREE VERDI COMUNALI:

- 1- Parco di Via Ca' Memo (Cendon)
- 2- Parco di Via degli Alpini (Cendon)
- 3- Parco scuola materna (Cendon)
- 4- Parco di Via Pozzetto (Sant'Elena)
- 5- Parco di Via Gramsci (Sant'Elena)
- 6- Parco di Via Vanti (Sant'Elena)
- 7- Parco di P.tta della Madonna (Silea)
- 8- Parco Comunale (Silea)
- 9- Parco fiume Melma – Via Don Minzoni (Silea)
- 10- Area verde di Viale della Libertà (parcheggio cimitero)
- 11- Restera del Sile – parco “ex montagnola” (Silea)
- 12- Area verde di Via Friuli (Silea)
- 13- Parco di Via Venturini (Lanzago)
- 14- Parco di Via Selvatico (Lanzago)
- 15- Parco Scuola Materna (Lanzago)

INDICE

Art. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO -

Art. 2 - ACCESSO E ORARI

Art. 3 – COMPORTAMENTI - DIVIETI

Art. 4 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 5 – GIOCHI RISERVATI AI BAMBINI

Art. 6 - UTILIZZO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO PRESSO IL PARCO COMUNALE

Art. 7 - SEGNALETICA

Art. 8 - VIGILANZA

Art. 9 - SANZIONI

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1 ELENCO AREE VERDI COMUNALI: